



Giudizio n. 46240

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice

unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 46240 del registro di segreteria, proposto da
(omissis), nato a (omissis) il (omissis), c.f. (omissis), rappresentato e difeso
dall'avvocato Claudio Mignone, contro l'Inps, rappresentato e difeso dagli
avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 settembre 2024, tenuta con
l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati, l'avvocato Claudio
Mignone per il ricorrente e l'avv. Mariateresa Nasso per l'Inps.

FATTO

1. Il ricorso è stato depositato in data 12 aprile 2024. Con esso, il sig.
(omissis), già Appuntato scelto qualifica speciale della Guardia di Finanza,
arruolatosi il 1°ottobre 1982 e collocato in quiescenza a decorrere dal 1°
ottobre 2018, titolare di trattamento pensionistico ordinario di anzianità, chiede
di poter riscattare alcuni periodi di servizio.

Con istanza amministrativa inoltrata alla Direzione provinciale
dell'Inps di Forlì a mezzo PEC in data 19.06.2023, il Signor (omissis) ha

domandato il riscatto degli aumenti dei seguenti periodi di servizio “*comunque prestato*”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165:

1. dal 29 giugno 1982 al 30 settembre 1982 (periodo relativo al servizio militare di leva di complessivi 3 mesi e 2 giorni che, secondo i suoi calcoli, determinerebbe una maggiorazione di 18 giorni);

2. dal 1° ottobre 1982 al 31 marzo 1983 (periodo di formazione e addestramento svolto presso la Scuola Allievi Sottufficiali della Guardia di Finanza di Predazzo, di complessivi 6 mesi, che darebbe luogo a una maggiorazione di 1 mese e 6 giorni).

Il ricorrente afferma che dal riscatto di tali periodi conseguirebbe un aumento complessivo di 54 giorni, consentendogli di raggiungere, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva superiore ai diciotto anni, requisito per poter accedere al sistema retributivo ex art. 1, comma 13, legge n. 335/1995.

A seguito di una rinnovata istanza, l’Inps ha risposto, rigettandola, sulla base della motivazione che “*le domande di riscatto devono essere presentate quando l’interessato è in servizio o entro 90 giorni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro*”.

Il ricorrente evidenzia che la propria domanda è finalizzata ad ottenere la riscattabilità, a titolo in parte oneroso, degli aumenti figurativi relativi ai periodi di servizio “*comunque prestato*” sopra indicati, con richiesta che le maggiorazioni dei periodi eccedenti il quinquennio siano scomputate ai fini pensionistici, nel rispetto dei limiti previsti dall’ordinamento.

Ricorda la circolare Inps n. 119/2018 per la quale nel servizio

comunque prestato può essere ricompreso il periodo trascorso come allievo presso enti addestrativi, nonché il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in servizio permanente effettivo.

Si duole, per quanto sopra, del fatto che l'Inps non abbia riconosciuto in proprio favore gli aumenti di un quinto richiesti.

Ricorda, in proposito, il testo dell'art. 5, del d.lgs. n. 165/1997, recante *“Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo”*.

Afferma che lo spartiacque temporale per attribuire gli aumenti in analisi sarebbe rappresentato unicamente dalla circostanza che i periodi di servizio, in relazione ai quali si domanda il riscatto degli aumenti, siano stati svolti antecedentemente al 31 dicembre 1997, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda.

Ricorda la giurisprudenza contabile la quale ha affermato che *“non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa ... mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto. Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell'immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste”*.

In conclusione, chiede che sia accertato il proprio diritto al riscatto ex

art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, degli aumenti dei periodi di servizio “*comunque prestato*” indicati, affermando di avere consapevolezza di dover corrispondere, ai fini del riscatto, un onere economico che sarà quantificato dall’Istituto di previdenza.

Da ultimo, afferma che le spese del giudizio dovrebbero essere poste a carico dell’Inps e che un’eventuale compensazione risulterebbe iniqua.

Nel rassegnare le **conclusioni**, il ricorrente chiede l’accertamento del proprio diritto al riscatto, a titolo in parte oneroso, degli aumenti (di un quinto) dei periodi di servizio “*comunque prestato*”, ex art. 5, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, in particolare dal 29 giugno 1982 al 30 settembre 1982 e dal 1° ottobre 1982 al 31 marzo 1983, e che sia intimato all’Inps di quantificare l’onere economico necessario al riscatto. Per l’effetto, che sia accertato il proprio diritto al ricalcolo del periodo di servizio utile maturato alla data del 31.12.1995, onde giungere, alla medesima data, ad un servizio utile pari o superiore ad anni 18 ed accedere al trattamento di quiescenza computato mediante il sistema retributivo ex art. 1, comma 13, legge n. 335/1995. Con vittoria di spese.

2. L’Inps si è costituito con memoria depositata in data 6 settembre 2024.

Preliminarmente, l’Istituto previdenziale eccepisce la decadenza del diritto al riscatto a titolo oneroso dei periodi di servizio, domandato ex art. 5, comma 3, d. lgs. 30 aprile 1997, n. 165 in ragione del disposto di cui all’art.147 d.P.R. n. 1092 del 1973, avendo il ricorrente presentato la domanda di riscatto 5 anni dopo il collocamento in quiescenza.

Riporta precedenti giurisprudenziali di questa Corte a supporto di tale

		SENT. N. 75/2024/M	
	interpretazione, ritenendo che il termine in argomento avrebbe natura		
	decadenziale.		
	In ogni caso, afferma che la domanda di riscatto sarebbe inammissibile,		
	in quanto inoltrata all’Inps mediante PEC e non in via telematica con i canali		
	espressamente previsti dall’Istituto previdenziale.		
	In via gradata, rileva che l’eventuale accoglimento della domanda		
	dovrebbe comunque tener conto del limite massimo complessivo di		
	supervalutazione previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 165/1997.		
	Nel rassegnare le conclusioni, chiede:		
	- in via preliminare, l’accertamento dell’inammissibilità del ricorso;		
	- in subordine, l’accertamento dell’infondatezza del ricorso e, quindi, il		
	rigetto dello stesso.		
	Con vittoria di spese.		
	3. Nel corso dell’ udienza del 16 settembre 2024 l’avvocato del		
	ricorrente ha affermato che la domanda non è finalizzata a ottenere la		
	riliquidazione della pensione sulla base del sistema retributivo, bensì		
	l’accertamento del diritto al riscatto dei periodi indicati in ricorso. Inoltre, ha		
	evidenziato che il ricorrente non ha potuto seguire le modalità indicate		
	dall’Inps per chiedere il riscatto, in quanto il sistema informatico non consente		
	la proposizione della domanda in argomento trascorsi 90 giorni dalla		
	cessazione dal servizio.		
	L’avvocato dell’Inps ha sostanzialmente confermato le argomentazioni		
	contenute nella depositata comparsa di costituzione e risposta.		
	DIRITTO		
	1. Preliminarmente, dev’essere scrutinata l’ eccezione di		
			5

inammissibilità del ricorso.

L'art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce che *“Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.”*

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'interpretare la disposizione di cui sopra ritenendo che il termine previsto abbia natura decadenziale (da ultimo, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 113/2024). Peraltro, si tratta di un *“istituto di natura sostanziale e di ordine pubblico in quanto posto a tutela della certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata”* (Sez. III Giur. Centr. sent. n. 394/2021).

I precedenti richiamati dalla parte ricorrente, invece, enunciano alcuni principi relativi al diritto al riscatto, ma non prendono in considerazione domande di riscatto presentate dopo la scadenza del termine di cui al menzionato art. 147; al contrario due di essi (la Sez. II Giur. App. n. 99/2022 e la Sez. Giur. Campania n. 326/2023) hanno ad oggetto istanze presentate tempestivamente. Pertanto, tali pronunce non sono utili a ricostruire i precedenti giurisprudenziali in materia rilevanti ai fine del decidere.

Nel caso odierno, il ricorrente, in quiescenza dall'1.10.2018 e titolare di trattamento pensionistico di anzianità, ha presentato istanza amministrativa solo

in data 19.6.2023; pertanto, determinando la maturazione del termine decadenziale di cui sopra.

Questo Giudice non ravvisa ragione per discostarsi dagli approdi giurisprudenziali sopra ricordati, basati su un chiaro testo di legge che non sembra lasciar spazio a diverse interpretazioni.

Per quanto sopra esposto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, essendo il ricorrente decaduto dal diritto al riscatto.

2. Le altre questioni sono assorbite.

3. Ai sensi del disposto di cui all'art. 31, comma 3 del codice della giustizia contabile, per il quale *“Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari”*, si ritiene di poter compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, **dichiara inammissibile il ricorso** e compensa le spese.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto *“Codice in materia di protezione di dati personali”*, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e,

se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2024.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 24 settembre 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo

30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente

giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 24 settembre 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)